

# CONVENZIONI CONCLUSE DAGLI STATI MEMBRI E DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE DELL'UNIONE EUROPEA: INTERPRETAZIONE CONFORME O RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI?

GIULIA ROSSOLILLO

*Professore associato di diritto dell'Unione europea  
Università degli Studi di Pavia*

Recibido: 22.07.2010 / Aceptado: 05.08.2010

**Riassunto:** Gli articoli 57 della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e 71 del regolamento 44/2001 lasciano impregiudicate le convenzioni che gli Stati membri abbiano concluso con Stati terzi e che disciplinino la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari. Nonostante tali clausole siano volte a salvaguardare gli impegni assunti dagli Stati membri sul piano internazionale, la Corte di giustizia ha manifestato la tendenza ad ammettere l'applicazione delle disposizioni contenute in dette convenzioni solo nella misura in cui esse siano conformi ai principi che regolano all'interno dell'Unione europea la cooperazione giudiziaria in materia civile.

**Parole chiave:** Convenzione di Bruxelles del 1968, Regolamento Bruxelles I (44/2001), convenzioni tra Stati membri e Stati terzi, interpretazione conforme.

**Abstract:** According to articles 57 of the 1968 Brussels Convention on jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters and 71 of the Council Regulation n. 44/2001, the Convention and the Regulation shall not affect any conventions to which the Member States are parties and which in relation to particular matters govern jurisdiction or recognition or enforcement of judgments. Although these rules are aimed to safeguard the obligations assumed by the Member States at international level, the Court of Justice seems to allow the application of the specialised conventions only insofar as they are consistent with the EU principles on judicial cooperation in civil matters.

**Key words:** 1968 Brussels Convention, Brussels I Regulation (44/2001), conventions between member States and third States, interpretation in conformity with EU law.

**Sommario:** I. I conflitti tra convenzioni e il processo di integrazione europea: aspetti generali. II. Le pronunce della Corte di giustizia sui rapporti tra diritto internazionale privato e processuale "comunitario" e convenzioni concluse dagli Stati membri. 1. La complementarità tra Convenzione di Bruxelles del 1968 e convenzioni di diritto materiale uniforme: la sentenza *Tatry*. 2. L'obbligo di interpretare le convenzioni di diritto materiale uniforme conformemente al diritto dell'Unione europea: la sentenza *TNT*. 3. Interpretazione conforme o rispetto degli obblighi internazionali? III. Prospettive future nell'ottica di un'estensione della competenza esterna dell'Unione europea.

## I. I conflitti tra convenzioni e il processo di integrazione europea: aspetti generali

1. Lo studio dei conflitti tra convenzioni internazionali di diritto internazionale privato in senso lato o di diritto privato uniforme, tema classico della dottrina internazionalprivatistica e civilistica, è stato fortemente influenzato negli anni dagli sviluppi del processo di integrazione europea, e in particolare dall'intervento sempre più incisivo delle istituzioni dell'Unione nel settore della cooperazione

giudiziaria in materia civile. Mentre la dottrina più risalente<sup>1</sup> concentrava la propria attenzione sull'individuazione di criteri generali di soluzione dei conflitti tra convenzioni, a partire dall'entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, l'interesse degli studiosi si è volto al problema del coordinamento tra tali convenzioni e le convenzioni concluse in precedenza tra Stati membri dell'Unione europea e Stati terzi. Con il fenomeno della "comunitarizzazione" del diritto internazionale privato e l'adozione di regolamenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria civile, poi, l'attenzione si è necessariamente spostata dal rapporto tra norme omogenee (convenzionali) al rapporto tra convenzioni concluse dagli Stati membri e atti di diritto derivato – in particolare regolamenti – dell'Unione europea.

2. Una disposizione relativa ai rapporti tra diritto dell'Unione europea e convenzioni concluse dagli Stati membri è contenuta nello stesso trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 351<sup>2</sup> (ex art. 307 TCE), secondo il quale le disposizioni dei trattati non pregiudicano le convenzioni concluse anteriormente tra Stati membri e Stati terzi ed è fatto obbligo agli Stati membri di utilizzare tutti gli strumenti atti ad eliminare eventuali incompatibilità.

Inoltre, sia la Convenzione di Bruxelles sia la Convenzione di Roma contengono, rispettivamente agli articoli 57 e 21, una clausola attraverso la quale vengono fatte salve le convenzioni internazionali delle quali gli Stati membri sono o saranno parte e relative alle materie coperte dalle due Convenzioni in questione. I regolamenti 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I)<sup>3</sup>, e 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)<sup>4</sup>, riprendono, poi, le suddette clausole, limitandone l'efficacia alle convenzioni delle quali gli Stati membri siano già parti al momento dell'adozione dei regolamenti<sup>5</sup>. Clausole relative ai rapporti con le convenzioni concluse con Stati terzi sono infine contenute negli altri regolamenti adottati dalle istituzioni dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> V. F. MAJOROS, *Les conventions internationales en matière de droit privé. Abrégé théorique et traité pratique*, II, *Le droit des conflits de conventions*, Paris, 1980; B. DUTOIT/F. MAJOROS, "Le lacis des conflits de conventions en droit privé et leurs solutions possibles", *RCDIP*, 1984, pp. 565-596; E. ROUCOUNAS, "Engagements parallèles et contradictoires", *RCADI*, 1987-VI, t. 206, pp. 21-280; P. VOLKEN, *Konventionskonflikte im internationalen Privatrecht*, Zürich, 1977. Più recentemente, tra gli studi consacrati in generale ai conflitti tra convenzioni di diritto privato e di diritto internazionale privato v. C. BRIÈRE, *Les conflits de conventions internationales en droit privé*, Paris, 2001; D. BUREAU, "Les conflits de conventions", *Travaux du comité français de droit international privé*, 1999-2000, pp. 201-234.

<sup>2</sup> "1. Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1. gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra. 2. Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta. 3. Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nei trattati da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri".

<sup>3</sup> Articolo 71 del Regolamento.

<sup>4</sup> Articolo 25 del Regolamento.

<sup>5</sup> All'art. 71 del regolamento 44/2001 si legge che "Il ... regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari". Quanto all'articolo 25 del regolamento 593/2008, esso stabilisce che il regolamento "non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del ... regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni contrattuali".

<sup>6</sup> Non tutte le clausole contenute in detti regolamenti sono formulate in termini corrispondenti a quelli utilizzati dalle clausole di compatibilità contenute nei Regolamenti Bruxelles I e Roma I. In particolare, il regolamento 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, all'art. 21, sancisce la propria prevalenza sulle disposizioni contenute

Lungi dal voler affrontare in modo esaustivo un tema così complesso e dalle molteplici sfaccettature date dalla varietà dei contenuti delle convenzioni in questione, ci limiteremo in queste pagine a dar conto di alcune pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea relative al rapporto tra disposizioni di diritto processuale civile internazionale riconducibili all'Unione europea (la Convenzione di Bruxelles del 1968 e il regolamento 44/2001) e convenzioni di diritto materiale uniforme concluse dagli Stati membri. È in effetti su queste ultime, e in particolare sulle convenzioni in materia di trasporto, che si è concentrata la giurisprudenza della Corte. Nonostante infatti tali convenzioni non siano apparentemente contemplate dagli articoli 57 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e 71 del regolamento 44/2001, che fanno riferimento alle convenzioni concluse dagli Stati membri in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, ipotesi di "conflitto" tra norme della Convenzione di Bruxelles o del regolamento 44/2001 e disposizioni contenute in convenzioni di diritto materiale uniforme stipulate dagli Stati membri si sono verificate con una certa frequenza. Molte convenzioni di diritto uniforme in materia di trasporto contengono in effetti anche disposizioni relative alla giurisdizione e (più raramente) al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze<sup>7</sup>, sicché tendono a sovrapporsi alle corrispondenti disposizioni di diritto processuale civile internazionale vigenti tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Poiché sono le disposizioni di carattere processuale contenute nelle convenzioni di diritto materiale uniforme a venire in rilievo nelle sentenze che verranno esaminate, i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte in relazione a dette convenzioni sono applicabili anche ai rapporti con gli strumenti convenzionali conclusi tra Stati membri e Stati terzi che, anziché dettare norme di diritto materiale uniforme, procedono unicamente all'unificazione delle disposizioni di diritto internazionale privato e di diritto processuale civile internazionale degli Stati contraenti.

## II. Le pronunce della Corte di giustizia sui rapporti tra diritto internazionale privato e processuale "comunitario" e convenzioni concluse dagli Stati membri

### 1. La complementarietà tra Convenzione di Bruxelles del 1968 e convenzioni di diritto materiale uniforme: la sentenza *Tatry*

3. Il rapporto tra norme di diritto processuale civile internazionale comuni agli Stati membri e convenzioni di diritto materiale uniforme stipulate in precedenza dagli stessi con Stati terzi è affrontato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Tatry*<sup>8</sup>, del 6 dicembre 1994. La questione sottoposta all'attenzione della Corte riguardava l'interpretazione dell'articolo 57 della Convenzione di Bruxelles del 1968, secondo il quale quest'ultima "non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni". In particolare, oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale era l'applicazione di tale disposizione ai rapporti con la Convenzione di Bruxelles del 1952 sull'unificazione di talune norme relative al sequestro conservativo delle navi d'alto mare.

---

negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri. Una clausola simile, anche se riferita a specifiche convenzioni espressamente elencate, è contenuta nel regolamento 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (art. 60). Così, afferma la propria prevalenza sulle convenzioni concluse dagli Stati membri, all'art. 20, il regolamento 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Una clausola corrispondente a quelle contenute nei regolamenti Bruxelles I e Roma I è poi enunciata dall'art. 28 del regolamento 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). Infine, il regolamento 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari contiene una clausola di coordinamento che, contrariamente a quanto avviene negli altri regolamenti, dopo aver dichiarato che non sono pregiudicati gli accordi bilaterali o multilaterali dei quali uno o più Stati membri siano parte, fa salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 307 TCE (attuale art. 351 TFUE).

<sup>7</sup> Per una dettagliata analisi delle disposizioni delle convenzioni di diritto uniforme in materia di trasporto relative a giurisdizione e riconoscimento di decisioni v. C. LEGROS, "Les conflits de normes en matière de contrats de transport internationaux de marchandises", *JDI Clunet*, 2007, pp. 799-836 e 1081-1125.

<sup>8</sup> Sentenza 6 dicembre 1994, C-406/92, *Tatry*, *Raccolta*, 1994, p. I-5439.

In una controversia relativa a un trasporto di merci via mare e alla contaminazione delle stesse durante il trasporto, i proprietari della nave, sulla base della Convenzione di Bruxelles del 1968, avevano avviato un procedimento dinanzi al giudice olandese per far dichiarare di non essere responsabili della contaminazione, mentre i proprietari delle merci avevano successivamente adito i giudici britannici, dichiaratisi competenti in forza delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1952, della quale sono parti contraenti sia il Regno Unito sia i Paesi Bassi. La questione sottoposta alla Corte di giustizia riguardava la possibilità di applicare gli articoli 21 e 22 della Convenzione di Bruxelles del 1968, relativi a litispendenza e connessione, alla vicenda in questione, e dunque di dichiarare l'incompetenza del giudice successivamente adito la cui giurisdizione si fondava sulle disposizioni di una convenzione di diritto materiale uniforme. In particolare, la Court of Appeal chiedeva alla Corte di giustizia se l'art. 57 della Convenzione di Bruxelles del 1968 andasse interpretato nel senso che, qualora uno Stato contraente sia altresì parte di una convenzione relativa a una materia particolare che contenga norme sulla competenza giurisdizionale, questa convenzione escluda sempre, salvo deroghe espresse, la Convenzione di Bruxelles o se l'esclusione si verifichi solo relativamente alle questioni delle quali la convenzione speciale si occupa e non nelle altre ipotesi.

4. La Corte, seguendo l'orientamento dell'avvocato generale<sup>9</sup>, interpreta l'articolo 57 della Convenzione di Bruxelles come una disposizione che consente una reciproca integrazione tra fonti: "l'art. 57", infatti, "va inteso nel senso che esclude unicamente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles a questioni disciplinate da una convenzione speciale .... Stando così le cose, quando una convenzione speciale contiene talune norme di competenza ma non comporta alcuna disposizione sulla litispendenza e sulla connessione, vanno applicati gli artt. 21 e 22 della Convenzione di Bruxelles".

In virtù dell'articolo 57, quindi, le convenzioni concluse dagli Stati membri con Stati terzi sono fatte salve, e vanno applicate in via prioritaria. Ciò non significa, tuttavia, che esse escludano *in toto* l'applicabilità delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968. Una volta determinato l'ambito di applicazione della convenzione (di diritto materiale uniforme o di diritto internazionale privato in senso lato) che disciplina, in una materia particolare, giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, il giudice dovrà infatti verificare se questa presenti lacune, e dunque se vi siano questioni in relazione alle quali la convenzione in questione non detta una disciplina<sup>10</sup>. Tali lacune saranno colmate attraverso le disposizioni della Convenzione di Bruxelles, il cui ambito di operatività si riespanderà, dunque, al fine di integrare le norme adottate sul piano internazionale.

5. La soluzione accolta dalla Corte nella sentenza *Tatry* non si discosta dai principi fatti propri da dottrina e giurisprudenza in materia di rapporti tra diritto internazionale privato e convenzioni di diritto materiale uniforme. Pur sulla base di fondamenti teorici differenti<sup>11</sup>, la dottrina ha infatti sempre ammesso la prevalenza delle convenzioni di diritto materiale uniforme, limitatamente alle materie da esse disciplinate, sulle disposizioni di diritto internazionale privato in senso lato, prevalenza che non impedisce una riespansione dell'ambito di operatività delle norme di diritto internazionale privato agli spazi non coperti dal diritto materiale uniforme<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 13 luglio 1994.

<sup>10</sup> Come sottolineato anche nelle conclusioni dell'avvocato generale, tali principi sono enunciati nella relazione Schlosser di accompagnamento alla convenzione di adesione di Regno Unito, Danimarca e Irlanda alla Convenzione di Bruxelles del 1968 (*G.U.C.E.* C 59 del 5.3.1979), secondo la quale le convenzioni contenenti regolamentazioni speciali prevalgono sulla Convenzione di Bruxelles, ma, qualora manchino regolamentazioni nella convenzione speciale, è di nuovo applicabile la convenzione di Bruxelles. Nella relazione si precisa peraltro che alcune questioni, quali quella relativa alla possibilità che la litispendenza fondata su una convenzione speciale cada sotto l'articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, sono rimaste insolte, e dunque spetterà alla giurisprudenza individuare una soluzione in merito.

<sup>11</sup> Sul punto v. per tutti P. FRANZINA, "Art. 25 (Relazioni con convenzioni internazionali in vigore)", F. SALERNO/P. FRANZINA, *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I")*, NLCC, n. 3-4, 2009, pp. 935-946, spec. p. 938 ss.

<sup>12</sup> Sul punto v. per tutti A. MALINTOPPI, "Les rapports entre droit uniforme et droit international privé", *RCA-*

D'altro canto, la giurisprudenza nazionale antecedente la sentenza *Tatry* ha sancito la possibilità di integrare la disciplina delle suddette convenzioni – in particolare delle convenzioni di diritto materiale uniforme in materia di trasporto – tramite il ricorso alle norme della Convenzione di Bruxelles<sup>13</sup>.

Ciò che caratterizza la pronuncia della Corte di giustizia, e che diverrà più evidente nella giurisprudenza più recente, è tuttavia l'ottica unilaterale nella quale essa si pone nel risolvere i conflitti tra convenzioni, ottica che comporta, in ultima analisi, la prevalenza delle esigenze del diritto dell'Unione europea su quelle proprie degli strumenti convenzionali dei quali gli Stati membri sono parti.

6. Per illustrare questo punto, val la pena di soffermarsi brevemente sui criteri elaborati dalla dottrina<sup>14</sup> in materia di soluzione dei conflitti tra norme convenzionali.

Di veri e propri conflitti tra convenzioni si può parlare solo allorché gli accordi dei quali si discute non contengano norme corrispondenti o norme la cui applicazione porti in concreto a risultati equivalenti fra loro<sup>15</sup>. Nell'ipotesi in cui siffatta equivalenza sussista, si sarà in presenza di un falso conflitto tra convenzioni, mentre di un conflitto reale, per risolvere il quale sarà necessario scegliere tra una delle convenzioni in presenza, si potrà parlare solo allorché la suddetta equivalenza di risultati non si verifichi. Ora, in tale ipotesi, è necessario ricercare criteri atti a risolvere il conflitto tra norme convenzionali che siano adatti alle specificità della materia privatistica, in relazione alla quale l'applicazione delle norme della convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati non sembra soddisfacente<sup>16</sup>.

In particolare, due sono i principi ai quali la dottrina principalmente fa ricorso: quello di specialità e quello della massima efficacia (*efficacit  maximale*)<sup>17</sup>. Per quanto riguarda il primo, ad avere prevalenza sarebbe la convenzione che regola in modo pi  specifico la materia. Cos , la Convenzione di Ginevra del 1956 sul contratto internazionale di trasporto di merci su strada (CMR) prevarrebbe sulla Convenzione di Bruxelles del 1968, in quanto relativa a una materia pi  specifica rispetto alla materia civile e commerciale regolata dalla Convenzione di Bruxelles<sup>18</sup>. Si tratta, in fin dei conti, del criterio fatto proprio dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 e dal regolamento 44/2001, lad-

---

*DI*, 1965-III, t. 116, pp. 5-79, a p. 52 ss.; E. VITTA, "International Conventions and National Conflict Systems", *RCADI*, 1969-I, t. 126, pp. 121-230, spec. p. 216 ss.; G. VAN HECKE, "Principes et m thodes de solution des conflits de lois", *RCADI*, 1969-I, t. 126, pp. 409-536, p. 468 ss.; K. ZWIGERT/U. DROBNIG, "Einheitliches Kaufgesetz und internationales Privatrecht", *RebelsZ*, 1965, pp. 146-165, spec. p. 149. E, con particolare riguardo alle convenzioni di diritto materiale uniforme in materia di trasporto, S. M. CARBONE, A. LA MATTINA, "L'ambito di applicazione del diritto uniforme dei trasporti marittimi internazionali dalla Convenzione di Bruxelles alla Convenzione UNCITRAL", *RDIPP*, 2009, pp. 951-988; P. IVALDI, *Diritto uniforme dei trasporti e diritto internazionale privato*, Milano, 1990; C. TUO, "Alcune riflessioni sulla portata applicativa della CMR", *RDIPP*, 2004, pp. 193-224, spec. p. 197 ss.

<sup>13</sup> Con riferimento specifico alla possibilit  di "integrare" le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1952 in materia di sequestro conservativo di navi tramite l'applicazione degli articoli 21 e 22 (litispendenza e connessione) della Convenzione di Bruxelles del 1968, v. la giurisprudenza britannica citata nelle conclusioni dell'avvocato generale nel caso *Tatry* (Queen's Bench Division (Admiralty Court), 17.7.1987, *The Nordglint*, *The Law Reports*, 1988, p. 183; Queen's Bench Division (Admiralty Court), 23.10.1987, *The Linda*, *Lloyd's Law Reports*, 1988, p. 174). Con riferimento ad altre convenzioni in materia di trasporto, e in particolare alla Convenzione di Ginevra del 1956 sul contratto internazionale di trasporto di merci su strada v., per quanto riguarda la giurisprudenza francese, Cour de cassation (Ch. Com.), 21.6.1982, *RCDIP*, 1983, p. 77 e, per quanto concerne la giurisprudenza italiana, Corte di cassazione (S.U.), 28.10.1987, n. 7972, *RDIPP*, 1989, p. 119. Sulla giurisprudenza tedesca in materia, successiva alla sentenza *Tatry*, v. J. HAUBOLD, "Internationale Zust ndigkeit nach CMR und EuGv /Lug ", *IPRax*, 2000, pp. 91-96; B. SCHINKELS, "Verh ltnis von Art. 31 CMR und EuGv  sowie Einbeziehung der ADSp gegen ber einer italienischen AG", *IPRax*, 2003, pp. 517-520.

<sup>14</sup> C. BRI RE, *Les conflits...*; D. BUREAU, "Les conflits"...; B. DUTOIT/F. MAJOROS, "Le lacis"...; F. MAJOROS, *Les conventions...*; P. VOLKEN, *Konventionskonflikte...*

<sup>15</sup> In questo senso v. D. BUREAU, "Les conflits"... , p. 209.

<sup>16</sup> Sul punto v. T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN, *Il coordinamento tra convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, Napoli, 1993, pp. 13 ss. e 129 ss.

<sup>17</sup> Un ruolo residuale   invece svolto, secondo Majoros, dal principio secondo il quale sarebbe la convenzione pi  recente ad avere prevalenza.

<sup>18</sup> In questo senso v. C. BRI RE, "Les conflits"... , p. 195.

dove essi, agli articoli 57 e 71, fanno salve le convenzioni concluse dagli Stati membri “in materie particolari”<sup>19</sup>.

Quanto al criterio dell’*efficacit  maximale*, esso troverebbe applicazione soprattutto in relazione al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, e si concreterebbe nella regola secondo la quale, tra le disposizioni delle convenzioni in presenza, andrebbe applicata quella che risponde meglio agli interessi comuni ad entrambe le convenzioni. Dal momento che la finalit  sottostante la maggior parte delle convenzioni che contengano norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni   quella di favorire la circolazione di detti atti, ad avere prevalenza dovr  essere la norma convenzionale che ammette il riconoscimento e l’esecuzione con maggiore facilit <sup>20</sup>.

7. Su tali criteri e sulla loro applicazione da parte della Corte nella sentenza *Tatry* vanno svolte alcune ulteriori osservazioni. In effetti, nella vicenda oggetto della pronuncia ora citata non si era in presenza di un conflitto reale tra convenzioni. Le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 in materia di litispendenza e connessione vengono infatti considerate dalla Corte applicabili per colmare una lacuna della convenzione di diritto uniforme del 1952. Il rapporto tra le due convenzioni assume dunque i caratteri di un rapporto di complementariet .

Pur in assenza di un reale conflitto tra norme, la Corte sembra tuttavia adombrare una sorta di prevalenza delle esigenze dell’Unione su quelle sottostanti altri impegni convenzionali sottoscritti dagli Stati membri, e fare applicazione di una versione per cos  dire “deformata” del principio dell’*efficacit  maximale*. In effetti, il criterio della massima efficacia formulato in termini astratti implica che venga operato un confronto tra le norme convenzionali in concorso per verificare quale risponda meglio agli obiettivi sottostanti entrambe le convenzioni. La Corte, invece, si limita a prendere in considerazione le esigenze dell’ordinamento dell’Unione europea e ad affermare che un’interpretazione dell’articolo 57 della Convenzione di Bruxelles nel senso che esso impedisca un’integrazione delle lacune delle norme della convenzione del 1952 attraverso le proprie disposizioni in materia di litispendenza e connessione “sarebbe incompatibile con la finalit  della Convenzione la quale, stando al preambolo, consiste nel potenziare nella Comunit  la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio e nel facilitare il riconoscimento delle decisioni onde garantirne l’esecuzione”. I giudici di Lussemburgo non procedono dunque a una verifica dell’esistenza di obiettivi comuni alle due convenzioni per concludere che la loro integrazione reciproca risponde agli obiettivi di entrambe, bens  subordinano la soluzione da adottare al soddisfacimento degli obiettivi propri dello spazio giudiziario europeo.

## 2. L’obbligo di interpretare le convenzioni di diritto materiale uniforme conformemente al diritto dell’Unione europea: la sentenza *TNT*

8. Se nella sentenza *Tatry* l’ottica ora descritta   ravvisabile solo sullo sfondo e rimane priva di conseguenze sul piano pratico, essa diviene molto pi  rilevante nella recente sentenza *TNT*<sup>21</sup>, relativa ai rapporti tra il regolamento 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e la Convenzione di Ginevra del 1956 concernente il contratto internazionale di trasporto di merci su strada (CMR), convenzione di diritto materiale uniforme nella quale sono per  contenute anche disposizioni in materia di giurisdizione e di riconoscimento di decisioni straniere<sup>22</sup>.

La controversia riguardava la mancata consegna di un quantitativo di merci nel luogo di destinazione, evento in seguito al quale le parti avevano avviato procedimenti dinanzi a giudici di Stati differenti: la TNT dinanzi al giudice olandese per far accertare che essa non rispondeva dei danni causati dalla perdita delle merci; la societ  assicuratrice del mittente dinanzi al giudice tedesco al fine di ottenere il

<sup>19</sup> In questo senso v. C. LEGROS, “Les conflits”..., p. 1085. In senso contrario v. C. TUO, “Alcune riflessioni”..., p. . 194 ss.

<sup>20</sup> Sul punto v. C. BRI RE, “Les conflits”..., p. 183.

<sup>21</sup> Sentenza 4.5.2010, C-533/08, *TNT*, non ancora pubblicata

<sup>22</sup> Su tale convenzione e sui suoi rapporti con le disposizioni dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile, v. per tutti C. TUO, “Alcune riflessioni”....

risarcimento dei danni subiti a causa di detta perdita. Poiché il giudice olandese era stato adito per primo, la TNT riteneva che il giudice tedesco dovesse dichiarare la propria incompetenza sulla base dell'art. 31, n. 2 della CMR ("Qualora per una controversia ... sia stata proposta una azione davanti al giudice competente ... o qualora questo giudice si sia pronunciato su una tale controversia, nessuna nuova azione può essere intentata tra le parti per la stessa controversia, salvo che la sentenza del giudice davanti al quale è stata promossa la prima causa non possa essere seguita nel Paese in cui è promossa la nuova causa"). Il Landgericht di Monaco, tuttavia, respingeva tale argomentazione e condannava la TNT al risarcimento del danno. La società assicuratrice del mittente chiedeva che detta decisione fosse resa esecutiva nei Paesi Bassi, ma la TNT si opponeva all'esecuzione invocando il limite dell'ordine pubblico, sostenendo che, ai sensi della norma sulla litispendenza di cui all'art. 31, n. 2, della CMR, il giudice tedesco non fosse competente a conoscere dell'azione intentata dalla società assicuratrice.

**9.** Contrariamente alla vicenda oggetto della sentenza *Tatry*, nel caso di specie non si era in presenza di una lacuna della convenzione di diritto uniforme colmabile attraverso il ricorso alle norme della Convenzione di Bruxelles del 1968 o del Regolamento 44/2001, bensì di due convenzioni contenenti entrambe norme sulla litispendenza e sul riconoscimento ed esecuzione di decisioni. In particolare, si chiedeva alla Corte di giustizia se l'articolo 71 del regolamento 44/2001 (che lascia impregiudicate le convenzioni di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) dovesse essere interpretato nel senso che le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e l'esecuzione previste da una convenzione relativa a una materia particolare, come la norma sulla litispendenza enunciata all'art. 31, n. 2, della CMR e quella relativa alla forza esecutiva di cui all'art. 31, n. 3, di tale convenzione si applicassero in sostituzione delle corrispondenti norme del regolamento 44/2001.

Il problema era costituito da un lato dal fatto che, come nota la Corte, "la norma sulla litispendenza enunciata dalla CMR e dal regolamento 44/2001, anche se formulata in termini analoghi, può avere una diversa portata a seconda che siano applicate detta convenzione e la relativa giurisprudenza nazionale ovvero siano applicati detto regolamento e la giurisprudenza della Corte ad esso relativa". Dall'altro dalla circostanza in base alla quale, mentre l'articolo 31, n. 3 della CMR prevede che le sentenze pronunciate dai giudici di uno Stato contraente ed esecutive in detto Paese divengano ugualmente esecutive negli altri Stati contraenti appena siano state adempiute le formalità all'uopo prescritte nello Stato interessato, e indica come unica condizione che tali formalità non comportino alcun riesame del merito del processo, non fornendo indicazioni quanto alla possibilità che nello Stato del riconoscimento si proceda a un controllo della competenza del giudice di origine, il regolamento 44/2001, all'art. 35, vieta – fatte salve le ipotesi indicate al comma 1 – tale controllo, ed esclude espressamente che le norme sulla competenza possano riguardare l'ordine pubblico.

**10.** Ora, un'applicazione rigorosa dell'articolo 71 del regolamento 44/2001 avrebbe dovuto condurre la Corte ad affermare che, in relazione alle questioni rientranti nel suo ambito di applicazione, la CMR prevale sul regolamento 44/2001, e dunque sono le norme della prima e non quelle del secondo a dover prevalere. La litispendenza avrebbe pertanto dovuto essere accertata sulla base dell'art. 31, n. 2 della CMR, in quanto disposizione che disciplina in modo esaustivo la questione. Un'interazione tra norme della CMR e del regolamento era invece ipotizzabile in relazione al riconoscimento delle decisioni. L'articolo 31, n. 3 della CMR, nell'enunciare il principio secondo il quale le decisioni divenute esecutive in uno Stato contraente diventano esecutive negli altri Stati contraenti "non appena siano state adempiute le formalità all'uopo prescritte nel Paese interessato" non detta infatti una disciplina completa, sicché per definire le formalità dell'esecuzione si potrà rinviare alle norme del regolamento 44/2001.

Anziché seguire la via ora indicata, tuttavia, la Corte sembra portare alle estreme conseguenze la tendenza già abbozzata nella sentenza *Tatry*. In effetti, dopo aver ribadito il principio secondo il quale le norme enunciate in convenzioni relative a materie particolari hanno l'effetto, secondo quanto dispone l'art. 71 del regolamento 44/2001, di escludere l'applicazione delle disposizioni di tale regolamento riguardanti la stessa questione, aggiunge che l'applicazione delle prime "non può pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile commerciale all'interno dell'Unione, quali i principi ... di libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, di prevedibilità del

foro competente e, pertanto, di certezza del diritto per i suoi destinatari, di buona amministrazione della giustizia, di riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, nonché di reciproca fiducia nella giustizia nell'ambito dell'Unione".

L'articolo 71 del regolamento 44/2001 viene dunque letto come una disposizione volta alla tutela dei principi che regolano all'interno dell'Unione la cooperazione giudiziaria in materia civile, anziché come una norma intesa a salvaguardare gli impegni assunti dagli Stati membri nei confronti degli Stati terzi sul piano internazionale<sup>23</sup>. Il rispetto di questi ultimi è infatti subordinato al fatto che essi siano compatibili o interpretati in modo conforme con i principi fatti propri dalle istituzioni dell'Unione europea. Nel caso di specie, le norme sulla competenza giurisdizionale e sulla litispendenza contenute nella convenzione di diritto uniforme (CMR) potevano dunque, secondo la Corte, essere applicate all'interno dell'Unione solo nella misura in cui rispondevano ai citati principi sottostanti il regolamento 44/2001, e similmente le disposizioni di detta convenzione relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni avrebbero potuto trovare applicazione soltanto in quanto consentissero di soddisfare gli obiettivi "della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché della fiducia reciproca nella giustizia in seno all'Unione, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle che risultano dall'applicazione del regolamento n. 44/2001".

### 3. Interpretazione conforme o rispetto degli obblighi internazionali?

**11.** Una simile lettura dei rapporti tra norme dell'Unione in materia di diritto processuale civile internazionale e convenzioni concluse dagli Stati membri in materie particolari – con particolare riguardo alle convenzioni di diritto materiale uniforme – si pone in contrasto sia con le conclusioni dell'avvocato generale Kokott<sup>24</sup> nella medesima causa, sia con un precedente orientamento della Corte in tema di interpretazione conforme.

Nelle conclusioni dell'avvocato generale si mette in luce in effetti il differente fondamento dell'art. 71 del regolamento 44/2001 rispetto all'articolo 351 TFUE. Mentre quest'ultima disposizione presuppone l'esistenza di un conflitto tra obblighi assunti dallo Stato membro sul piano internazionale e obblighi discendenti in capo a questo dal diritto dell'Unione europea, e impone allo Stato di ricorrere a tutti i mezzi possibili per eliminare tale incompatibilità, compresa l'interpretazione della convenzione in modo conforme al diritto dell'Unione, l'articolo 71 del regolamento 44/2001 lascia consapevolmente coesistere il regolamento e le convenzioni speciali, facendo prevalere le seconde, senza porre alcun obbligo di eliminare le eventuali incompatibilità tra tali fonti. Mentre dunque un obbligo di interpretazione conforme può discendere dall'articolo 351 TFUE, un simile principio non è deducibile dall'articolo 71 del regolamento.

Ma vi è di più. L'avvocato generale, a fondamento della propria ricostruzione, cita la sentenza *Budvar*<sup>25</sup>, del 18 novembre 2003. In tale pronuncia alla Corte di giustizia veniva sottoposta una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. art. 307 TCE (ora art. 351 TFUE), e in particolare alla compatibilità tra un accordo bilaterale in materia di tutela delle indicazioni geografiche, denominazioni d'origine e altre denominazioni attinenti la provenienza di prodotti agricoli e industriali, concluso tra Austria e Cecoslovacchia prima dell'adesione dell'Austria all'Unione europea<sup>26</sup>, e le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci.

Ora, nel rispondere al quesito sottoposto, la Corte fa discendere effettivamente dall'art. 307 TCE un obbligo di verificare se l'eventuale incompatibilità tra il trattato e la convenzione conclusa da uno Stato membro possa essere evitata fornendo un'interpretazione della convenzione conforme al diritto dell'Unione europea. Tuttavia, essa pone in primo piano anche l'esigenza di rispettare gli obblighi internazionali assunti dallo Stato. Le norme convenzionali dovranno infatti essere interpretate

<sup>23</sup> Sul punto, in relazione al regolamento Roma I, v. P. FRANZINA, "Art. 25"..., p. 942.

<sup>24</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 28 gennaio 2010.

<sup>25</sup> Sentenza 18.11.2003, C-216/01, *Budvar*, *Raccolta*, p. I-13617.

<sup>26</sup> Dal momento che la pronuncia della Corte si riferisce ad un'epoca nella quale Repubblica ceca e Slovacchia non avevano ancora aderito all'Unione, la convenzione bilaterale in questione si configurava come un trattato concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo.



conformemente al diritto dell'Unione europea solo *ove possibile e nel rispetto del diritto internazionale*<sup>27</sup>.

Se il rispetto degli obblighi assunti sul piano internazionale costituisce un limite all'interpretazione conforme anche nelle ipotesi in cui a venire in considerazione sia l'articolo 351 TFUE, disposizione che – come accennato – si pone nell'ottica di un'eliminazione dei conflitti tra obblighi convenzionali precedentemente assunti dagli Stati membri e diritto dell'Unione europea, a maggior ragione un tale limite dovrebbe valere nelle ipotesi in cui i rapporti tra tali fonti siano regolati dall'articolo 71 del regolamento 44/2001, che espressamente fa salve le convenzioni in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere, sancendone la prevalenza sulle norme del regolamento.

**12.** L'interpretazione delle convenzioni concluse tra Stati membri e Stati terzi in modo conforme ai principi sottostanti la cooperazione giudiziaria in materia civile nell'Unione europea dovrebbe dunque essere consentita solo nella misura in cui siano possibili più interpretazioni della norma convenzionale e si scelga quella più conforme ai dettami del regolamento 44/2001<sup>28</sup>. Nell'ipotesi in cui l'interpretazione della norma convenzionale conformemente al diritto dell'Unione europea porti a una distorsione della norma stessa e a una sua lettura non conforme alla *ratio* della convenzione della quale essa è parte, il principio dell'interpretazione conforme si tradurrebbe infatti in una violazione da parte dello Stato membro degli obblighi assunti sul piano internazionale<sup>29</sup>.

Una lettura dell'articolo 71 del regolamento 44/2001 che porti a tale ultimo risultato sembra peraltro essere in contrasto con il dettato stesso della norma. Si tratta infatti di una disposizione che non si preoccupa di risolvere le eventuali incompatibilità tra obblighi assunti dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del trattato istitutivo della Comunità economica europea o della loro adesione alla Comunità o all'Unione europea e disposizioni del regolamento 44/2001, bensì che si limita a sancire la prevalenza dei primi e sembra dunque essere volta alla salvaguardia delle esigenze “universalistiche” di cooperazione con Stati terzi. Piegare tali esigenze agli obblighi discendenti dalle norme dell'Unione europea relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile significherebbe rischiare di porre gli Stati membri in una situazione senza via d'uscita, tra l'alternativa di incorrere in una violazione degli obblighi internazionali o di quelli discendenti dal diritto dell'Unione europea.

### III. Prospettive future nell'ottica di un'estensione della competenza esterna dell'Unione Europea

**13.** Il problema dei rapporti tra norme adottate dalle istituzioni dell'Unione sul piano interno in materia di cooperazione giudiziaria civile e obblighi assunti dagli Stati membri nei confronti di Stati terzi nella medesima materia è destinato a subire ulteriori evoluzioni in ragione dell'estensione della competenza esterna dell'Unione anche a tale settore.

Come è noto, fin dal 1971<sup>30</sup> la Corte di giustizia ha affermato il principio secondo il quale “tutte le volte che (per la realizzazione di una politica comune prevista dal trattato) la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsivoglia forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere – né individualmente né collettivamente – di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme. Man mano che queste norme comuni vengono adottate, infatti, si concentra nella Comunità la competenza ad assumere e ad adempiere – con effetto per l'intera sfera in cui vige l'ordinamento comunitario – degli impegni nei confronti degli Stati terzi”.

Sulla base di tale principio, nel parere 1/03<sup>31</sup> la Corte ha chiarito che, per quanto riguarda la sti-

<sup>27</sup> Par. 169 della sentenza.

<sup>28</sup> In questo senso, in relazione all'attuale articolo 351 TFUE, v. P. FRANZINA, “Art. 25” ..., nota 47.

<sup>29</sup> Alcuni casi nei quali è ipotizzabile che un'interpretazione delle convenzioni di diritto uniforme in materia di trasporti in conformità con i principi che regolano la cooperazione giudiziaria in materia civile all'interno dell'Unione europea porti a una violazione delle norme convenzionali sono illustrate da C. LEGROS, “Les conflits” ..., pp. 1093 ss. e 1102 ss.

<sup>30</sup> Sentenza 31.3.1971, 22/70, *Commissione delle Comunità europee c. Consiglio delle Comunità europee*, *Raccolta*, p. 263.

<sup>31</sup> Parere 1/03 del 7.2.2006, *Raccolta*, p. I-1145.

pulazione di accordi internazionali relativi a competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione di sentenze, tale competenza spetta all'Unione europea in via esclusiva. È probabile invece che quando sin sia in presenza di un accordo che contiene sia norme di carattere processuale sia norme di diritto materiale uniforme (come le convenzioni in materia di trasporto citate nei paragrafi precedenti), debba essere utilizzata la forma mista<sup>32</sup>.

In entrambe le ipotesi, è un dato di fatto che l'assunzione di competenza da parte dell'Unione sul piano esterno restringa notevolmente il campo di azione degli Stati membri sul piano internazionale<sup>33</sup>.

Tale evoluzione sembra suscettibile di riflettersi anche sugli accordi già stipulati tra Stati membri e Stati terzi e che contengano norme relative alla giurisdizione e al riconoscimento di sentenze in materia civile e commerciale. Con tutta probabilità, in effetti, l'orientamento sopra descritto e volto a far prevalere le esigenze proprie dell'Unione europea sugli obblighi assunti dagli Stati sul piano internazionale tenderà a rafforzarsi: l'esigenza di salvaguardare le aperture "universalistiche" offerte dagli accordi tra Stati membri e Stati terzi, nel momento in cui sarà l'Unione a farsi carico del compito di sviluppare forme di cooperazione di carattere universale, tenderà infatti a venir meno.

---

<sup>32</sup> Sul punto v. P. FRANZINA, "Las relaciones entre el Reglamento Roma I y los convenios internacionales sobre conflictos de leyes en materia contractual", *CDT*, vol.1, n. 1, Marzo 2009, pp. 92-101, spec. p. 100. È stata ad esempio conclusa in forma mista la convenzione di Montréal del 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale.

<sup>33</sup> Non è un caso che l'articolo 71 del regolamento 44/2001, contrariamente a quanto prevede l'articolo 57 della Convenzione di Bruxelles del 1968, faccia salve solo le convenzioni stipulate dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del regolamento, e non le convenzioni future. Sul punto v. C. LEGROS, "Les conflits"... , p. 1085.